



COMUNE DI NETRO
Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO :

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di ottobre alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Straordinaria di Seconda convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PASQUALE TIZIANA - Sindaco	Sì
2. CRUCITTI ANTONINO - Consigliere	Sì
3. PELLEREI CLAUDIO - Consigliere	Sì
4. ROLDO PIERGIORGIO - Consigliere	Sì
5. CIOCHETTA GIOVANNI MARIO - Vice Sindaco	Sì
6. GARZENA ALDO - Consigliere	Sì
7. PERINO MAURO - Consigliere	Giust.
8. PANZERI CORRADO - Consigliere	Giust.
9. BONINO AGOSTINO - Consigliere	Sì
10. BONINO REMO - Consigliere	Sì
11. GIVONETTI MANUELA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LO MANTO Dr NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Signor PASQUALE TIZIANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ☐ il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- ☐ lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";
- ☐ il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - a. eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - b. soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 - c. eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
 - d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e. contenimento dei costi di funzionamento;

PREMESSO CHE:

- a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2015 (di seguito, per brevità, "Piano 2015");
- il Piano 2015 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 17.6.2015;
- a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione C.C. n. 41 del 22.03.2016 (di seguito, per brevità, "Piano 2016");
- il Piano 2016 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 5.04.2016;

RICHIAMATO l'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica che ha disposto la «Revisione straordinaria delle partecipazioni» in base alla quale si prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014. L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

CHE questo Ente con atto n. 24 del 3/10/2017 successivamente modificato con atto n. 16 del 03.07.2018 ha provveduto alla Revisione straordinaria delle Società Partecipate disponendo altresì per la dismissione dell'intera quota posseduta in ATAP spa

RICHIAMATO l'art. 20. Del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale prevede :

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. “.

PRESO ATTO della Relazione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE è stato richiesto il parere al Revisore del Conto;

ATTESTATO CHE sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Ciò premesso, con voti favorevoli N 6 , astenuti N 2 nelle persone di BONINO Agostino e BONINO Remo e contrari nessuno ;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **DI APPROVARE** e fare propria la Relazione, del sindaco, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Netro riferita alla situazione al 31.12.2017 confermando la volontà di dismissione delle quote della Società A.T.A.P. spa ed il mantenimento delle restanti quote Societarie in S.E.A.B. spa e COMUNI RIUNITI srl, allegata quale parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
PASQUALE TIZIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LO MANTO Dr NICOLETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Netro .



COMUNE DI NETRO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 23 DEL 30/10/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **14-nov-2018** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **29-nov-2018** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Netro, li 14-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Comune di NETRO

Provincia di Biella

OGGETTO: PARERE RIGUARDANTE LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto Revisore dei Conti Acotto Dott.ssa Alessandra,

Visto l'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e il conseguente D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (nuovo T.U.S.P.);

Visto l'art. 4/20/24 del nuovo T.U.S.P.;

Visto il decreto n. 100 del 16/06/2017 correttivo al D.Lgs. 175/2016 che modifica l'art.20 del T.U.S.P.;

Visto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale previsto per il 30/10/2018, con relativi allegati;

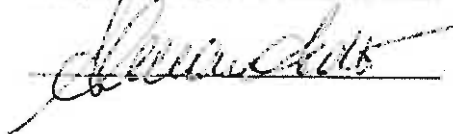
ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della delibera avente per oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Piano di razionalizzazione. Provvedimenti";

Lì, Netro 25/10/2018

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA ACOTTO ALESSANDRA



**COMUNE DI NETRO
PROVINCIA DI BIELLA**

**RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
DETENUTE DAL COMUNE
DI NETRO
con riferimento alla
situazione al 31.12.2017
art 20 e 26 c 11 TUSP**

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.). Ai sensi del predetto T.U.P.S. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013),

conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

L’articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti del comma 2°. Un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L’art. 24 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni entro il 30.06.2017 (termine prorogato al 30.09.2017). L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 conv. in L. 11.08.2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, c. 4° e alla struttura di cui all’art. 15.

Il provvedimento costituisce aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 15.

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

A seguito della pubblicazione in GU N 147 del 26 giugno 2017 del Dlgs 16.6.2017 n 100 che ha apportato importanti modifiche al testo del Dlgs 175/2016 gli Enti locali hanno approvato entro il 30 settembre 2017 il PIANO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI dirette ed indirette possedute

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

COMUNE DI NETRO

PROVINCIA DI BIELLA

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi all'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi all'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

COMUNE DI NETRO

PROVINCIA DI BIELLA

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di **NETRO** partecipa (**al 31 dicembre 2017 e per le quali sono riportati i bilanci depositati al 31/12/2016**) al capitale delle seguenti società:

1. Società A.T.A.P. spa;
2. Società S.E.A.B. spa;
3. Società COMUNI RIUNITI SRL;

ORGANISMO PARTECIPATO	Quota di partecipazione al 31/12/2015	Quota di partecipazione al 31/12/2016	Quota di partecipazione al 31/12/2017
A.T.A.P. spa	0,13	0,13	0,13
S.E.A.B. spa	0,54	0,54	0,54
Società COMUNI RIUNITI SRL	6,25	6,25	6,25

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di NETRO , oltre a far parte dell' Unione Montana Valle Elvo , partecipa ai seguenti Consorzi

ORGANISMO PARTECIPATO	Quota di partecipazione al 31/12/2015	Quota di partecipazione al 31/12/2016	Quota di partecipazione al 31/12/2017
CONSORZIO IRIS	0,858	0,858	0,858
CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,54	0,54	0,54
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,1	0,1	0,1
CONSORZIO FORESTALE MONTAGNE BIELLESI	5,55	5,55	5,55

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società A.T.A.P spa

La Società A.T.A.P. s.p.a. venne fondata il 20 settembre 1986 dalla Provincia di Vercelli (a quella data comprendente i territori delle attuali Province di Vercelli e Biella), 105 Comuni e 4 Comunità Montane; al 31 dicembre 2011 gli azionisti erano: la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, 116 Comuni e 5 Comunità Montane.

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

In precedenza, a partire dal maggio 1977, le autolinee extraurbane erano esercite direttamente dalla Provincia di Vercelli che era subentrata alla società privata A.T.A. (che operava nel campo del trasporto pubblico di persone fin dagli anni '50, gestendo sia il trasporto su gomma sia quello su rotaia), quando questa si era trovata in una difficile situazione economica e gestionale. Nel 1980 la Gestione Diretta Trasporti della Provincia aveva rilevato le linee urbane del Comune di Vercelli e le linee extraurbane che facevano capo alla società S.A.A.C.V. di Cigliano e, nel 1997, le linee dell'alta Valsesia, dalla ditta A.S.A.L.A.V.

Attualmente A.T.A.P. gestisce il trasporto pubblico di persone su gomma nelle Province di Biella e Vercelli (dove rappresenta il vettore principale) e nella Provincia di Torino, all'interno del Consorzio "Extra-TO", oltre ad un servizio di funicolare per conto del Comune di Biella; inoltre effettua servizi di noleggio con conducente.

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2015	2016	2017
222.241	44.879	5.559

FATTURATO		
2015	2016	2017
16.414.412	16.407.367	16.508.917

Bilanci d'esercizio in sintesi di **ATAP Spa**:

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	23.828.291	21.208.393	17.697.567
C) Attivo circolante	13.020.123	13.498.896	14.171.485
D) Ratei e risconti	351.646	338.031	361.389
Totale Attivo	37.200.060	35.045.320	32.230.441

Piazza XX Settembre 1 – 13896 NETRO (BI) – tel. 015/65113 – fax 015/65591 –

C.F. e P.IVA 00384810024

Pec: netro@pec.ptbiellese.it

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Patrimonio netto	26.752.906	26.797.788	25.303.342
B) Fondi per rischi ed oneri	506.464	353.624	100.396
C) Trattamento di fine rapporto	3.160.159	2.787.706	2.337.064
D) Debiti	6.780.531	5.106.202	4.489.639
E) Ratei e Risconti			
Totale passivo	37.200.060	35.045.320	32.230.441

Bilanci d'esercizio in sintesi di **ATAP Spa**:

Conto Economico

CONTO ECONOMICO			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Valore della produzione	16.414.412	16.407.367	16.508.917
B) Costi di produzione	16.414.485	16.221.209	16.522.835
Differenza	73.190	186.158	13.918
C) Proventi e oneri finanziari	110.397	15.096	19.477
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	-156.375	0
E) Proventi ed oneri straordinari	185.034	=	=

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Risultato prima della imposte	222.241	44.879	5.559
Imposte	0		
Risultato d'esercizio	222.241	44.879	5.559

Quasi tutti i Comuni soci stanno procedendo ad un tentativo di vendere le proprie quote ma a oggi non risulta ci sia stata un'acquisizione.

L'Amministrazione del Comune di Netro con delibera di Consiglio Comunale n 16 del 03.07.2018 che rettificava la propria precedente delibera n 24 del 3/10/2017 ha deliberato la dismissione dell'intera partecipazione posseduta Di conseguenza sono state avviate le procedure per l'alienazione delle quote societarie ma alla data odierna NON SONO PERVENUTE RICHIESTE DI ACQUISTO e la stessa Società A.T.AP spa ha comunicato di non poter dar seguito alla liquidazione in denaro delle partecipazioni

Ulteriori dati:

Il Consiglio di Amministrazione di Atap s.p.a.

E' composto da cinque membri. Gli attuali membri sono stati designati in data 13 Maggio 2016 durante l'Assemblea dei Soci:

Presidente: Dott. Rinaldo CHIOLA

Vice-Presidente: Marco MOLINO

Consiglieri: Avv. Gianfranca FRANCESE, Dott.sa Simona PEROLO,

Prof. Massimo POLLIFRONI.

Direttore Generale e Gestore dei Trasporti:

Ig. SERGIO BERTELLA

Si precisa che non fanno parte del CdA componenti del Consiglio Comunale né Amministratori.

==^==^==^==^==^==^==^==^==^

2. Società S.E.A.B. spa

La Società Servizi è una società per azioni interamente a capitale pubblico nata nell'anno 2004 in seguito all'atto di trasformazione per scissione del Consorzio Co.S.R.A.B., in ottemperanza al disposto della Legge Regionale n. 24/2002 e della deliberazione di Giunta Regionale 19/05/2003 n. 64-9402, e conseguente destinazione a nuova società di capitali dell'intero ramo operativo.

Piazza XX Settembre 1 – 13896 NETRO (BI) – tel. 015/65113 – fax 015/65591 –

C.F. e P.IVA 00384810024

Pec: netro@pec.ptbiellese.it

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

In ambito Comunitario per la gestione della raccolta e riciclaggio è imposto l'affidamento del servizio ad una Società Operativa Autorizzata che assicuri il rispetto delle normative: SEAB: Società Ecologica Area Biellese s.p.a. è una società che appartiene a tutti i Comuni biellesi, costituita per la gestione operativa del servizio di raccolta che soddisfa tutte le richieste comunitarie. è interamente di proprietà del comune.

La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di proprietà in SEAB spa

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2015	2016	2017
30.534	40.326	-1.418.362

FATTURATO		
2015	2016	2017
17.321.893	18.785.929	18.318.951

Bilanci d'esercizio in sintesi di **SEAB Spa**:

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	4.161.911	3.835.782	3.746.028
C) Attivo circolante	20.888.198	23.603.249	20.838.712
D) Ratei e risconti	267.780	108.199	73.341
Totale Attivo	25.317.889	27.547.230	24.676.081

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Patrimonio netto	1.787.416	1.827.740	409.377
B) Fondi per rischi ed oneri	7.663.795	7.446.571	7.477.823
C) Trattamento di fine rapporto	2.041.066	2.224.385	2.305.879
D) Debiti	12.766.772	15.232.016	13.503.083
E) Ratei e Risconti	1.058.840	816.518	979.919
Totale passivo	25.317.889	27.547.230	24.676.081

Bilanci d'esercizio in sintesi di **SEAB Spa**:

Conto Economico

CONTO ECONOMICO			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Valore della produzione	17.321.893	19.588.717	19.021.646
B) Costi di produzione	17.165.205	19.260.785	20.458.817
Differenza	156.688	327.932	1.437.171
C) Proventi e oneri finanziari	120.135	95.196	161.973
D) Rettifiche valore attività finanziarie	=	192.098	330.237
E) Proventi ed oneri straordinari	245.714	=	=
Risultato prima della imposte	90.170	424.834	1.268.907

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Imposte	59.636	384.508	149.455
Risultato d'esercizio	30.534	40.326	1.418.362

Consiglio di Amministrazione

Presidente: **Claudio Marampon**

Consigliere **Clara CANOVA**

Consigliere **Ing. Paola VERCELLOTTI**

Si precisa che non fanno parte del CdA componenti del Consiglio Comunale né Amministratori.

3. Società COMUNI RIUNITI SRL

La Società Servizi è una società interamente a capitale pubblico che garantisce la gestione del Servizio idrico integrato con lo scopo di operare secondo le linee programmatiche indicate dal legislatore nella Legge regionale n. 13/97 e successive modifiche ed integrazioni e fermo restando che potranno aderire alla società esclusivamente altri Enti Pubblici locali la cui presenza si armonizzi, completi, potenzi il servizio idrico integrato. La società ha lo scopo di operare nel servizio idrico integrato, costituito, ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'insieme dei servizi e concessioni di captazione, cumulo, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zootecniche, al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici ricipienti dei bacini imbriferi, utilizzando strutture di impianti propri o messi a disposizione da Enti, Consorzi o società proprietari. Nell'espletamento dello scopo sociale la società potrà acquisire in proprietà o in godimento enti, impianti ed altre dotazioni degli enti pubblici soci per gestirli direttamente o indirettamente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 113 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue integrazioni e modificazioni). E' nata il 10 giugno 2003. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Il capitale sociale è di euro 80.000 (ottantamila) suddiviso in quote aventi i requisiti di legge. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Società
Comuni Riuniti Srl**

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2015	2016	2017
20.840	10.753	29.707

Bilanci d'esercizio in sintesi di **Comuni Riuniti S.r.l.**:

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			
Attivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	3.384.437	3.518.014	3.551.575
C) Attivo circolante	1.563.054	1.140.457	1.277.807
D) Ratei e risconti	3.417	1.932	7.100
Totale Attivo	4.950.908	4.660.403	4.836.482

Passivo	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Patrimonio netto	137.056	147.809	177.515
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto	98.395	111.576	128.199
D) Debiti	3.776.702	3.417.880	3.576.817
E) Ratei e Risconti	948.755	983.138	953.951
Totale passivo	4.950.908	4.660.403	4.836.482

Bilanci d'esercizio in sintesi di **Comuni Riuniti S.r.l.**:

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Conto Economico

CONTO ECONOMICO			
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
A) Valore della produzione	1.795.515	1.985.635	2.041.091
B) Costi di produzione	1.718.294	1.875.043	1.904.969
Differenza	77.221	110.592	136.122
C) Proventi e oneri finanziari	14.517	66.117	62.660
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	1.420		
Risultato prima della imposte	61.284	44.475	73.462
Imposte	40.444	33.722	43.755
Risultato d'esercizio	20.840	10.753	29.707

Consiglio di Amministrazione

Presidente ed Amministratore: **Angelo Bresciani**

Consigliere: **Silvio Aiasso**

Consigliere **Maria Bernardina Curto**

Consigliere **Alberto Volpe**

Si precisa che non fanno parte del CdA componenti del Consiglio Comunale né Amministratori.

COMUNE DI NETRO PROVINCIA DI BIELLA

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.